PRIVOR | FONDAZIONE 3° PILASTRO
Casella postale, 3001 Berna
info@privor.ch, www.privor.ch

Privor

Regolamento sugli investimenti

Art. 1 Finalità
La Fondazione offre al contraente della previdenza la possibilità di investire i propri averi previdenziali in investimenti. Il Consiglio di fondazione stabilisce quali opportunità d'investimento vengono offerte dalla Fondazione.

Art. 2 Possibilità di investimento
Le possibilità di investimento sono soggette alle disposizioni dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) e dell'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3). Per informazioni sui prodotti offerti e sul contesto d'investimento potete rivolgervi al vostro consulente alla clientela.

Art. 3 Ampliamento delle possibilità di investimento
Ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 OPP 3 in combinato disposto con l'art. 50 cpv. 4 OPP 2, la Fondazione offre anche un ampliamento delle possibilità di investimento.

Ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, il contraente della previdenza può investire una parte del proprio patrimonio previdenziale in un investimento orientato alla crescita a titolo di estensione degli investimenti ammissibili.

Oltre agli investimenti e alle limitazioni secondo le disposizioni dell'OPP 2, un massimo del 100% viene investito direttamente e indirettamente in titoli di partecipazione in valuta propria o estera in tutto il mondo.

Art. 4 Acquisto e vendita
Le sottoscrizioni o i riscatti di quote non avvengono direttamente ovvero 24 ore su 24, ma dipendono dal regolamento relativo ai giorni festivi della banca che gestisce il conto o dalla giornata di negoziazione della rispettiva fondazione di investimento/società di fondi, dalle giornate borsistiche della borsa e dai giorni di elaborazione stabiliti dalla Fondazione. Le relative spese di investimento sono a carico del contraente della previdenza. La Fondazione di previdenza si riserva il diritto di stabilire un saldo minimo del conto per garantire il saldo delle commissioni.

Art. 5 Ricavi da investimento
Il Consiglio di fondazione decide se accreditare o reinvestire i ricavi da investimento sul conto.

Art. 6 Caratteristiche e rischi dell'investimento
Non sussiste alcun diritto alla remunerazione minima né alla conservazione del valore del capitale. Gli utili e le perdite di corso in caso di riscatto dei diritti sono a favore o a carico del contraente della previdenza.

Art. 7 Commissioni di deposito
La Fondazione riscuote periodicamente commissioni di deposito su mandato della banca. L'organizzazione e l'ammontare delle commissioni di deposito sono riportate nel Regolamento costi della Fondazione o nel rispettivo listino prezzi della banca che gestisce il conto. Il contraente della previdenza autorizza la Fondazione ad addebitare sul suo conto di previdenza commissioni di deposito a favore della banca che gestisce il conto. Il contraente della previdenza mette a disposizione sul proprio conto un saldo sufficiente per consentire l'addebito della commissione di deposito alla data di riferimento. La data di riferimento è il 3 dicembre di ogni anno. Se tale giorno cade nel fine settimana, come giorno di riferimento si considera il successivo giorno lavorativo bancario. Se un addebito è impossibile a causa di una copertura insufficiente, la Fondazione ha il diritto, senza ulteriore avvertimento, di realizzare mediante trattativa privata le quote presenti nel deposito e di accontentarsi del ricavato.

Art. 8 Autorizzazione
Il contraente della previdenza autorizza la Fondazione ad addebitare sul suo conto di previdenza l'importo necessario per la sottoscrizione delle quote. Anche il rimborso delle quote riscattate avviene sul conto di previdenza.

Art. 9 Condizioni particolari
Se il conto di previdenza viene sciolto conformemente alle disposizioni di legge, la Fondazione vende le quote disponibili e accredita il controvalore al conto di previdenza. La stessa procedura si applica quando un investimento non può più essere utilizzato per motivi legali o a seguito di una decisione del Consiglio di fondazione. In questo caso la Fondazione non può tenere conto del valore di corso.

Art. 10 Informazione
Il contraente della previdenza riceve un conteggio di acquisto e/o vendita e un estratto patrimoniale annuale. Le comunicazioni della Fondazione si considerano effettuate se inviate all'ultimo contatto a essa noto. Se il contraente della previdenza rinuncia a conteggi infrannuali, questi si considerano a lui recapitati alla data di creazione.

Art. 11 Modifica
Il Consiglio di fondazione è autorizzato ad apportare modifiche al presente regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche vengono comunicate all'autorità di vigilanza. Esse sono comunicate ai contraenti della previdenza in forma adeguata.

Art. 12 Entrata in vigore
Il presente regolamento integra il regolamento per il conto di previdenza per contraenti della previdenza con investimenti, entra in vigore il 1° ottobre 2021 e sostituisce tutti i precedenti regolamenti titoli.